

**COMUNE DI PALOMONTE**  
**PROVINCIA DI SALERNO**

**COPIA**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**  
**PIANO DI ZONA DISTRETTO SOCIALE - S10**

SETTORE N. 10  
Del 02/11/2017

GENERALE N. 586  
DETERMINA N. 94

Oggetto: AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA RESIDENZIALE COMUNITA' ALLOGGIO MINORI - DOMUS GAUDIANA- CON SEDE IN PALOMONTE LOC. MORTELLITO.

Il giorno nella Casa Comunale, il sottoscritto ANTONIO A. GIGLIO, assunte le funzioni e le responsabilità gestionali CONFERITE CON DECRETO SINDACALE N.8507 DEL 09/10/2017, ha adottato la determinazione in oggetto.

Il Responsabile  
Fto. ANTONIO A. GIGLIO

---

## IL RESPONSABILE/COORDINATORE

VISTO il decreto prot. n. 5123 del 28.7.2007, parzialmente annullato e modificato con successivo decreto Prot. n. 312 del 12.1.2007, con il quale il Sindaco del Comune di Palomonte, in armonia con le richiamate determinazioni del Coordinamento Istituzionale ed ai sensi dell'art. 9 della convenzione sottoscritta in data 20.7.2006 per l'esercizio delle funzioni amministrative e gestione associata dei servizi previsti dal Piano di zona, nominò il dipendente Antonio Armando Giglio responsabile/ coordinatore del Piano di Zona, attribuendogli le funzioni di cui all'art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO, altresì, il decreto Prot. n. 3948 del 31.5.2007 il Sindaco del Comune di Palomonte confermò il dipendente Antonio Armando Giglio l'incarico di responsabile/coordinatore del Piano di Zona per la dignità e la cittadinanza sociale del Distretto Sociale 10;

VISTO, il decreto Prot. n. 5884 del 01.08.2013 il Sindaco del Comune di Palomonte con il quale ha assegnato la responsabilità dell'area socio-assistenziale al fine dell'espletamento delle funzioni di gestione al dipendente di ruolo sig. Antonio Armando Giglio;

VISTO, infine, il decreto Prot. n. 5432 del 19.06.2017 del Sindaco del Comune di Palomonte con il quale ha assegnato la responsabilità dell'area socio assistenziale ai fine dell'espletamento delle funzioni di gestione al dipendente di ruolo sig. Antonio Armando Giglio;

VISTO, infine, il decreto Prot. n. 8507 del 09.10.2017 del Sindaco del Comune di Palomonte con il quale ha assegnato la Responsabilità dell'Area Socio Assistenziale ai fine dell'espletamento delle funzioni di gestione al dipendente di ruolo sig. Antonio Armando Giglio;

### PREMESSO

CHE In data 03.11.2016, la Cooperativa Sociale "Futura" ha depositato l'istanza prot. n. 20160009319 ai fini del rilascio dell'autorizzazione al funzionamento di una struttura residenziale del tipo "Comunità Alloggio" da svolgersi nell'ambito di un immobile sito alla via Mortiello snc del Comune di Palomonte, ai sensi del regolamento regionale n. 4/2014 e del relativo catalogo dei servizi approvato con delibera Regionale n. 107/2014;

CHE Attivata l'istruttoria, con nota prot. n. 9744 del 16.11.2016, è stato chiesto il deposito di integrazione documentale, riscontrata in data 16.11.2016;

CHE con nota prot. n. 299 del 11.01.2016, sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento totale dell'istanza ovvero la relativa accoglibilità con esclusione dell'accoglienza di minori stranieri non accompagnati ( MSNA);

CHE tale rilievo è stato opposto in quanto i minori stranieri non accompagnati (M.S.N.A.) sono individuati tra i destinatari degli interventi di accoglienza integrata dello SPRAR, al quale il Piano di Zona ha aderito con conseguente attivazione della c.d. clausola di salvaguardia, di cui alla circolare del Ministero dell'Interno del 11.10.2016, la quale esonera i Comuni aderenti allo SPRAR di attivare ulteriori forme di accoglienza per i destinatari di cui al predetto progetto;

CHE con nota prot. n. 714 del 25.01.2017, l'istante ha depositato osservazioni alla suddetta comunicazione dei motivi ostativi;

Che con provvedimento prot. n. 6162 del 06.07.2017, la P.A., valutate le osservazioni, ritenute le stesse non idonee a superare i motivi ostativi, atteso che l'art. 3 comma 2 lett. c) delle Linee Guida approvate con D.M. del 10.08.2016 individua espressamente i minori stranieri non accompagnati tra i destinatari degli interventi di accoglienza integrata dello SPRAR e, quindi, risulta applicabile la clausola di salvaguardia con le connesse conseguenze (esonero dei Comuni aderenti allo SPRAR di attivare ulteriori forme di accoglienza per i destinatari di cui al predetto progetto), ha autorizzato l'istante al funzionamento della "Comunità Alloggio Minori - Domus Gaudiana" **con esclusione dei minori stranieri non accompagnati (MSNA)**;

CHE con determina dirigenziale n. 71 del 19.09.2017, ritenendo necessario un ulteriore approfondimento istruttorio, è stato disposto l'annullamento in autotutela del provvedimento prot. n. 6162 del 06.07.2017;

Che all'esito del suddetto approfondimento istruttorio sono emersi ulteriori profili che inibiscono il rilascio dell'autorizzazione in favore dei minori stranieri non accompagnati. In particolare, risultano carenti i requisiti prescritti dall'art. 18 del D.lgs. n. 142/2015 e dall'art. 21 del D.M. n. 10.08.2016 per l'accoglimento dei minori stranieri non accompagnati.

CHE con atto prot. n. 8846 del 19.10.2017, trasmesso a mezzo pec in pari data, sono stati comunicati i motivi ostativi ex art. 10bis della L. 241/1990 all'accoglimento dell'istanza prot. n. 20160009319 del 03.11.2016 limitatamente alla parte in cui si chiede l'autorizzazione all'accoglienza in maniera diretta dei minori stranieri non accompagnati in quanto: 1 - l'art. 3 comma 2 lett. c) delle Linee Guida approvate con D.M. del 10.08.2016 individua espressamente i minori stranieri non accompagnati tra i destinatari degli interventi di accoglienza integrata dello SPRAR e, quindi, risulta applicabile la clausola di salvaguardia di cui alla circolare del Ministero dell'Interno del 11.10.2016, la quale esonera i Comuni aderenti allo SPRAR (tra i quali rientrano quelli facenti parte dell'Ambito Sociale S3 ex S10) di attivare ulteriori forme di accoglienza per i destinatari di cui al predetto progetto (motivo ostativo già precedentemente comunicato nell'ambito del procedimento culminato con il provvedimento prot. n. 6162 del 06.07.2017 che in tal sede si conferma); 2 – risultano carenti i requisiti prescritti dall'art. 18 del D.lgs. n. 142/2015 e dall'art. 21 del D.M. n. 10.08.2016 per l'accoglimento dei minori stranieri non accompagnati;

CHE con nota acquisita al protocollo dell'Ente con n. 9127 del 31.10.2017, la Cooperativa Sociale istante ha inoltrato osservazioni e controdeduzioni alla nota prot. n. 8846/2017, allegando altresì un organigramma "aggiornato" della comunità Domus Gaudiana;

EVIDENZIATO che le argomentazioni contenute nella nota prot. n. 9127 del 31.10.2017 non sono idonee a superare i motivi ostativi al rilascio della richiesta autorizzazione anche per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati atteso che la Cooperativa Sociale istante non è in possesso del requisito della comprovata esperienza prescritto dall'art. 18 del D.lgs. n. 142/2015 (*"L'assistenza affettiva e psicologica dei minori stranieri non accompagnati e' assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza di persone idonee indicate dal minore, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza ai minori stranieri e iscritti nel registro di cui all'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, previo consenso del minore, e ammessi dall'autorità giudiziaria o amministrativa che procede"*) e dall'art. 21 del D.M. n. 10.08.2016 (*"Gli enti attuatori devono possedere una pluriennale e consecutiva esperienza nella presa in carico di richiedenti/titolari di protezione internazionale, comprovata da attività e servizi in essere, al momento della presentazione della domanda di contributo, nonché, nel caso di servizi di accoglienza per minori stranieri non accompagnati, dimostrare la pluriennale e comprovata esperienza nella presa in carico di tale tipologia di soggetti"*);

SOTTOLINEATO che risulta chiara l'esigenza del Legislatore di apprestare forme di tutela e di accoglienza nei confronti dei minori stranieri non accompagnati maggiori rispetto a quelle garantite per i minori in generale. Fermi restando i vincoli derivanti dalla vigente clausola di salvaguardia e dalle limitazioni all'accoglienza che ne derivano per i soggetti non appartenenti allo SPRAR, la Cooperativa istante non possiede comunque il requisito prescritto dal menzionato articolo 18, D.Lgs. 142/2015;

EVIDENZIATRO Infine, fermo restando che non è decorso alcun termine utile ai fini della maturazione del silenzio assenso, la fattispecie in esame non soggiace a detto istituto essendo obbligatorio il rilascio di autorizzazione espressa da parte dell'Ente;

**VISTE** le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- Legge 241/1990;
- Legge 328/2000;
- D.Lgs. 25/2008;
- Artt. 18, 19 e segg. del D.Lgs. 142/2015;
- Legge 47/2017;
- Legge R.C. 11/2007;
- Il D.M. 10.08.2016;
- il Regolamento della Regione Campania n. 4 del 7 aprile 2014
- il Regolamento approvato dal Coordinamento Istituzionale d'Ambito con deliberazione n. 10 del 09.10.2015;
- la deliberazione di Coordinamento Istituzionale n. 25 del 05.12.2016;

## **DETERMINA**

Di rilasciare autorizzazione **alla Cooperativa Sociale FUTURA** (P.iva 05527650658), in persona del suo legale rappresentante Sig. Conte Pasquale (c.f. CNTPQL53E21G292M) nato a Palomonte (SA) il 21/05/1953 e residente in Palomonte (SA), alla via Tempa Gaudiana n. 20, al funzionamento della **“Comunità Alloggio Minori – Domus Gaudiana”** – Struttura residenziale “Comunità alloggio per minori” - avente le seguenti caratteristiche:

- La struttura ha una superficie coperta di 303,00 mq.;
- Capacità ricettiva: la struttura può ospitare fino a massimo 8 (otto) minori, di età compresa tra i 13 e i 18 anni, eventualmente estendibile fino al compimento del 21° anno d'età, preferibilmente omogenei per sesso - **con esclusione dei minori stranieri non accompagnati (MSNA)**, in camere singole e doppie come da planimetria allegata all'istanza prot. n. 20160009319 del 03.11.2016;
- Assetto organizzativo e personale, così come da progetto allegato all'istanza e dalla successiva documentazione trasmessa (organigramma aggiornato) e come previsto dal Catalogo Regionale dei servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari di cui al Regolamento di attuazione della L.R. 11/2007;
- Di stabilire che l'avvio del servizio resta subordinato agli adempimenti previsti dalla legge;
- Di disporre la trasmissione della presente determinazione, per opportuna conoscenza e per quanto di rispettiva competenza, alla Regione Campania – Direzione Generale Politiche Sociali - all'ASL Salerno, al Distretto Sanitario di Eboli, ai Comuni dell'Ambito Territoriale S3 ex S10, alla Prefettura di Salerno, alla Questura di Salerno, alla Procura della Repubblica di Salerno e al Tribunale per i Minorenni di Salerno.
- Di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa verrà pubblicata all'Albo on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi ed altresì nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013;
- Di dare atto, a norma dell'art. 4, comma 1, della Legge 241/90 e del D.Lgs. n. 50/2016 che:

Il Responsabile del presente procedimento è Antonio Armando Giglio;

Ai sensi dell'art.6 bis della legge 7.6.1990 n° 241, come introdotto dal'art.1, comma 41 della legge 6.11.2012 n°190, non sussistono di motivi di conflitto d'interesse, previsti dalla normativa vigente, per il Responsabile del Procedimento o per chi lo adotta;

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge 241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

a) giurisdizionale al TAR ai sensi del D.Lgs. 104/2010 (c.p.a.), entro i termini di legge;

b) straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi del DPR n. 1199/71.

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il sottoscritto ANTONIO A. GIGLIO, Responsabile dell'Area interessata, in ordine alla sopra riportata determinazione, esprime, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Palomonte, 02/11/2017

Il Responsabile - PIANO DI ZONA DISTRETTO SOCIALE - S10  
F.to ANTONIO A. GIGLIO

**N° 1128 del Registro delle  
PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata affissa all'Albo Pretorio dell'Ente oggi **03/11/2017** e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al **18/11/2017**.

L'impiegato  
F.to ANTONIO A. GIGLIO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio li 03/11/2017

Il Responsabile  
ANTONIO A. GIGLIO  
\_\_\_\_\_